

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 491

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMELLIN, ALESSI, AZZOLINI, BONFERRONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CRISTOFORI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GOTTARDO, LIA, LUCCHESI, MELELEO, MENSORIO, PATRIA, PERANI, PERRONE, PORTATADINO, RUSSO RAFFAELE, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO, SILVESTRI, SINESIO, VAIRO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI**

*Presentata il 2 luglio 1987*

**Estensione della disciplina per la pubblicità dei medicinali ai prodotti dietetici, di erboristeria, di cosmesi con azione medicamentosa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è a tutti noto, nel nostro tempo la pubblicità ha raggiunto livelli suasi notevolissimi e il condizionamento dei convincimenti si è esteso in certi settori solo per « sentito dire », senza cioè che il dovuto approfondimento delle conoscenze dei prodotti, specialmente per quanto concerne la loro composizione, l'efficacia, la validità e quindi la loro effettiva utilità.

Per quanto riguarda il settore sanitario, fortunatamente il legislatore ha adottato provvedimenti che regolano in via preventiva la pubblicità, a differenza di altri paesi nei quali si prevede il controllo *a posteriori*.

L'articolo 201 infatti del vecchio testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422, prevede la necessità della « licenza » del Ministero della sanità per la pubblicità a

mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo concernente mezzi per: la prevenzione e la cura delle malattie, specialità medicinali, presidi medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali ed artificiali.

Va altresì rilevato che il decreto ministeriale 19 marzo 1980, del Ministro della sanità, in merito alla pubblicità afferma testualmente all'articolo 2 che « non deve arrecare pregiudizio alla sanità pubblica e non deve comunque prevedere asserzioni non veritiere, ingannevoli, imprecise e non controllabili ».

È sulla base di queste valutazioni che si ritiene urgente estendere la norma sulla pubblicità sanitaria ai prodotti dietetici, di erboristeria e di cosmesi ad azione medicamentosa, in modo che il cittadino sia tutelato da pubblicità che contenga asserzioni non veritiere, ingannevoli, imprecise e non controllabili.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Le disposizioni sulla pubblicità in materia sanitaria, di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono estese ai prodotti dietetici, di erboristeria, di cosmesi con azione medicamentosa.

### ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.